



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento ex art. 702 bis Cpc Nrg. **18790/2022** promosso da:

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Cf. 97086880156),
elettivamente domiciliata in Milano, via G. Uberti n. 6, presso lo studio degli avv.ti /

() e () che la
rappresentano e difendendo per delega in atti;

ricorrente;

contro

Regione Autonoma Valle d'Aosta (Cf. 80002270074), elettivamente domiciliata in
Torino, Via XX Settembre n. 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallenca,
rappresentata e difesa dall'avv.

per delega in atti;

resistente;

Il Tribunale, nella persona del giudice
a scioglimento della riserva assunta,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Svolgimento del processo.

Con ricorso del 13/10/2022, l'ASGI -unitamente a due persone fisiche
()-, ha chiesto, ai sensi dell'art. 28 Dlgs. 150/2011,
l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Valle
d'Aosta consistente nell'adozione della deliberazione della Giunta n. 531 del 9/05/2022
(cfr. doc. 1 fasc. ric.) -con la quale la Regione Valle d'Aosta ha approvato le disposizioni
applicative per la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il
recupero di fabbricati (a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società
finanziaria regionale Finaosta Spa), ai sensi del Titolo IV della L.R. della Valle d'Aosta n.
3/2013, Capi II e III-, nella parte in cui ha indicato:

- tra i requisiti per accedere alla concessione di mutui agevolati per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima abitazione, l'"anzianità di residenza nella Regione (Valle d'Aosta) di almeno cinque anni, anche non consecutivi" (art. 12 c. 1 lett. C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022 - cfr. doc. 1 fasc. ric., p. 6) - requisito non contemplato dalla L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023, ma previsto unicamente dalla citata deliberazione della Giunta regionale, atto di rango secondario che, secondo i ricorrenti, contrasterebbe con norme di legge -quali l'art. 40 c. 6 TUI, l'art. 2 c. 2 TUI, l'art. 43 c. 2 lett. C e D TUI e gli artt. 2 e 3 lett. D-bis. Dlgs. 216/2003-, oltre che con il diritto dell'UE (cfr. ric. p. 7-9);

- tra i requisiti per accedere alla concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati, la "cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all'Unione europea" e l'anzianità di residenza nella Regione Valle d'Aosta "da almeno otto anni" (art. 12 c. 1 e c. 1 lett. A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022 - cfr. doc. 1 fasc. ric., p. 17) - requisiti previsti dalla citata deliberazione della Giunta regionale ed anche dalla L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023, all'art. 80, norma di rango primario rispetto alla quale i ricorrenti hanno chiesto la disapplicazione in quanto contrastante con disposizioni UE chiare, precise e incondizionate -quali l'art. 11 c. 1 lett. f. Direttiva UE 2003/109 (relativo ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), l'art. 24 Direttiva UE 2004/38 (relativo ai familiari di cittadini UE), l'art. 14 c. 1 lett. g. Direttiva UE 2009/50 (relativo ai titolari di carta blu), l'art. 32 Direttiva UE 2011/95 (relativo ai titolari di protezione internazionale), l'art. 12 c. 1 lett. g. Direttiva 2011/98 (relativo ai titolari di permesso unico di lavoro), l'art. 22 c. 1 Direttiva UE 2016/801 (relativo ai ricercatori)- ovvero il rinvio alla Corte costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 117 c. 1 Cost. con riferimento alle citate direttive UE.

In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che i requisiti della cittadinanza (italiana o UE) e della residenza protratta determinerebbero una discriminazione:

- in parte diretta, con riferimento alla concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati, essendo tali finanziamenti concessi ai soli cittadini italiani o dell'UE, con esclusione degli stranieri extra UE;

- in parte indiretta, essendo il requisito dell'anzianità di residenza (5 anni per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto della prima abitazione e 8 anni per la concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati) "più difficilmente conseguibile dagli stranieri" e privo di causa di giustificazione (cfr. ric. p. 4).

In quest'ottica, i ricorrenti, in via principale, hanno chiesto (previo occorrendo rinvio

alla Corte costituzionale con riferimento all'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2013, per il caso in cui il Tribunale non ritenesse di poter operare la disapplicazione per contrasto con le citate direttive UE):

- di accertare l'illegittimità della condotta della Regione Valle d'Aosta, consistente nell'aver introdotto -mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022- i citati requisiti (discriminatori), delineanti una discriminazione collettiva ai danni della *“collettività indeterminata dei cittadini stranieri che vorrebbero accedere a un mutuo a condizione agevolate, ma non possono accedervi perché non titolari dei predetti requisiti”* (cfr. ric. p. 5), nonché una discriminazione individuale per

la cui domanda concernente la concessione di mutuo agevolato per l'acquisto della prima abitazione è stata rigettata per assenza del requisito dell'anzianità quinquennale di residenza (cfr. doc. 15 fasc. ric.);

- di adottare i conseguenti provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione, ordinando alla Regione Valle d'Aosta di rimuovere le clausole che hanno introdotto i requisiti discriminatori (art. 12 c. 1 lett. C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022; art. 12 c. 1 e c. 1 lett. A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022) e di riaprire il bando ammettendo i richiedenti privi di detti requisiti a parità di condizioni con gli altri richiedenti, fissando ex art. 614 bis Cpc la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di tali obblighi di fare;

- con particolare riguardo alla posizione dei richiedenti, di ordinare alla Regione Valle d'Aosta di assicurare loro la medesima posizione che avrebbero avuto qualora il requisito dell'anzianità della residenza non fosse stato considerato;

- di condannare la Regione Valle d'Aosta a risarcire all'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione il danno non patrimoniale e all'immagine derivante dalla condotta discriminatoria, da liquidarsi in via equitativa in € 10.000,00;

- di condannare la Regione Valle d'Aosta a risarcire a favore dei richiedenti il danno derivante dal ritardo nel riconoscimento del beneficio (mutuo agevolato per l'acquisto della prima casa), da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il tasso da loro pagato (2,7% - cfr. doc. 6 fasc. ric.) e quello che sarebbe stato loro riconosciuto in caso di ammissione al credito agevolato per i mesi intercorrenti dal febbraio 2022 compreso e fino alla data del riconoscimento del beneficio;

- di disporre la pubblicazione dell'ordinanza decisoria sulla home page del sito

istituzionale dell'amministrazione per un minimo di giorni 30 e/o su uno o più quotidiani a tiratura nazionale.

In via subordinata, per il caso in cui il Tribunale non ritenesse possibile il ripristino della situazione quo ante, mediante la modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022, i ricorrenti hanno chiesto di condannare la Regione Valle d'Aosta al risarcimento dei danni derivanti dalla discriminazione, da liquidarsi in € 20.000,00 per l'ASGI e in € 57.810,00 per (, doc. 13 fasc. ric.).

La Regione Valle d'Aosta, costituendosi, ha preliminarmente eccepito:

- il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario poiché le controversie relative alla concessione e alla revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 Cpa e inoltre, nel caso di specie, sono stati contestati vizi attinenti alla fase procedimentale precedente rispetto al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio pubblico;

- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino con riferimento all'azione proposta da e , i quale, ai sensi dell'art. 28 c. 2 Dlgs. 150/2011, avrebbero dovuto agire dinanzi al Tribunale di Aosta, foro del luogo del loro domicilio, avente carattere esclusivo e inderogabile, nel senso che non può subire modifiche neppure per ragioni di connessione.

Nel merito, la Regione Valle d'Aosta ha chiesto il rigetto del ricorso.

A sostegno delle proprie difese, la resistente, nella memoria difensiva dell'11/01/2023 e all'udienza del 1/03/2023, ha preliminarmente osservato come la disciplina dei mutui agevolati di cui è causa debba essere ricondotta alle politiche di sostegno dell'edilizia e non anche alle politiche di sostegno del bisogno abitativo. Pertanto, non trattandosi di disposizioni volte a soddisfare diritti fondamentali, dovrebbe ritenersi legittima la scelta della Regione Valle d'Aosta di introdurre requisiti d'accesso volti a bilanciare la fruibilità del beneficio con la limitatezza delle risorse finanziarie.

In particolare, la resistente ha sostenuto:

- rispetto alla contestata discriminazione diretta, che il requisito della cittadinanza italiana o UE, previsto nell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022 e nell'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023, non potrebbe essere oggetto di disapplicazione da parte del Giudice nazionale non potendo invocarsi, con riferimento alla disciplina dei mutui agevolati per il recupero di fabbricati, il principio della parità di trattamento sancito all'art. 12 Direttiva UE 2011/98, trattandosi di una previsione non applicabile alle agevolazioni finalizzate al recupero del patrimonio edilizio abitativo

esistente e al miglioramento dei centri abitati (non potendo, appunto, considerarsi i mutui agevolati per il recupero di fabbricati quali prestazioni assistenziali);

- rispetto alla contestata discriminazione indiretta, che il requisito dell'anzianità di residenza (di 5 anni per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto della prima abitazione e di 8 anni per la concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati) non determinerebbe alcuna penalizzazione per gli stranieri, essendo previsto anche per i cittadini italiani e non potendo trovare applicazione i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte Costituzionale con riferimento alle provvidenze atte a sostenere un bisogno sociale (quale il bisogno abitativo); inoltre, secondo la resistente, il requisito dell'anzianità di residenza, che *"intende prospettare un legame con il territorio regionale"*, sarebbe ragionevole e coerente con la finalità della misura in questione, *"tesa a premiare un percorso di integrazione della persona presso la comunità locale che sfoci nell'acquisto della proprietà di un'abitazione, e dunque una certa stabilità abitativa, attraverso un'erogazione a sostegno del reddito che non ha nulla a che vedere con misure di aiuto per fronteggiare eventuali emergenze abitative"* (cfr. mem. res. p. 20).

Con ordinanza del 14/04/2023, il Tribunale:

- ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;

- ha accolto l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Torino con riferimento all'azione proposta da _____, essendo competente il Tribunale di Aosta; in tal modo è stata definita la vertenza tra i ricorrenti

la Regione Autonoma Valle d'Aosta;

- ha accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e per essa dalla sua Giunta regionale, consistente nell'aver emanato la deliberazione n. 531 del 9/05/2022, nella parte in cui, nell'allegato A all'art. 12 c. 1 lett. C, è stato previsto il requisito della residenza quinquennale quale condizione per accedere ai mutui agevolati finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima abitazione e ha adottato i conseguenti provvedimenti per rimuovere la discriminazione (ordine di modificare la deliberazione, condanna ex art. 614 bis Cpc e pubblicazione dell'ordinanza); è stata, invece, rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione;

- ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, ai fini dell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, prevede il requisito della cittadinanza italiana

o UE (c. 1) e il requisito della residenza protratta nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni (c. 1 lett. A).

Con sentenza n. 53/2024, depositata il 29/03/2024, la Corte Costituzionale:

1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 1 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023 (Disposizioni in materia di politiche abitative), limitatamente alle parole «, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea», poiché *“viola il principio della ragionevolezza la radicale esclusione dall'accesso al mutuo agevolato di chi non ha la nazionalità italiana o di un Paese dell'Unione Europea, in quanto criterio del tutto scollegato dalla ratio della disciplina censurata”*;

2) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 80 c. 1 lett. A L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023, nella parte in cui prevede, ai fini dell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, il requisito della residenza protratta nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste da almeno otto anni, non potendo ritenersi manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di adottare il requisito della lungo residenza -in alternativa ad altro criterio di accesso (che è il criterio -non censurato dalla ricorrente- della titolarità del diritto di proprietà perdurante da almeno 15 anni ex art. 80 c. 1 lett. B L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023)-, a fronte di un'agevolazione che non ha incidenza su diritti fondamentali, ma è finalizzata proprio al recupero di alcuni ambiti del territorio regionale, e non è concessa una tantum, ma continua a essere erogata nel tempo, dunque vi si può accedere via via che maturano le condizioni (della residenza protratta ovvero della proprietà risalente nel tempo).

Con ricorso ex art. 297 Cpc del 13/04/2024, l'ASGI ha riassunto il giudizio chiedendo:

- con riferimento al requisito della cittadinanza italiana o europea, dichiarato incostituzionale, di accertare l'illegittimità della condotta della Regione Valle d'Aosta, consistente nell'aver introdotto -mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022, allegato B, art. 12 c. 1- il citato requisito (discriminatorio) e di adottare i conseguenti provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione, ordinando alla Regione Valle d'Aosta di rimuovere la clausola che ha introdotto il requisito discriminatorio (art. 12 c. 1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022) e di riaprire il bando ammettendo i richiedenti privi di detto requisito a parità di condizioni con gli altri richiedenti, fissando ex art. 614 bis Cpc la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di tali obblighi di fare; in via subordinata, per il caso in cui il Tribunale non ritenesse possibile il ripristino della situazione quo ante, mediante la

modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022, la ricorrente ha chiesto di condannare la Regione Valle d'Aosta al risarcimento dei danni derivanti dalla discriminazione da liquidarsi in misura non inferiore a € 10.000,00;

- con riferimento al requisito degli otto anni di residenza in Valle d'Aosta -che la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente conforme con esclusivo riferimento all'art. 3 Cost.- di disporre rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE, tenuto conto che tale requisito (più facilmente conseguibile dagli italiani rispetto agli stranieri, stante la loro maggiore mobilità) contrasta con il diritto di libera circolazione (per i cittadini UE) e con gli obblighi di parità di trattamento previsti nelle Direttive UE n. 2003/109 (relativa ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), n. 2004/38 (relativa ai familiari di cittadini UE) e n. 2011/98 (relativo ai titolari di permesso unico di lavoro), *"obblighi che, tra l'altro, non prevedendo alcuna possibilità di deroga al di fuori di quelle espressamente previste"* (cfr. ricorso ex art. 297 Cpc p. 8).

Con decreto del 22/06/2024 è stata fissata udienza per la prosecuzione del processo.

Con comparsa del 25/10/2024, la Regione Valle d'Aosta:

- ha sottolineato come la pronuncia della Corte Cost. (n. 53/2024) abbia caducato solo parzialmente l'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023, conseguentemente il Tribunale non può ordinare la rimozione totale della prescrizione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9/05/2022, allegato B;

- si è opposta alla richiesta di rinvio pregiudiziale, negando qualsivoglia contrasto con il diritto dell'UE da parte del requisito degli otto anni di residenza in Valle d'Aosta.

All'udienza del 6/11/2024, le parti hanno insistito nelle rispettive pretese e il Tribunale si è riservato.

2. Valutazione del carattere discriminatorio del requisito della cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all'Unione europea.

L'art. 12 c. 1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022 -con disposizioni coincidente all'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023- prevede che *"possono ottenere i mutui di cui al presente capo le persone fisiche, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea"*.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 53/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 1 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023 (Disposizioni in materia di politiche abitative), limitatamente alle parole *«, con cittadinanza italiana o di uno degli altri*

Stati appartenenti all'Unione europea», affermando:

- che "viola il principio della ragionevolezza la radicale esclusione dall'accesso al mutuo agevolato di chi non ha la nazionalità italiana o di un Paese dell'Unione Europea, in quanto criterio del tutto scollegato dalla ratio della disciplina censurata";

- che, "pur a voler ipotizzare, in un contesto che non coinvolge diritti inviolabili, né bisogni primari, una prospettiva che, nell'accesso allo specifico beneficio, valorizzi l'apporto già dato al territorio, l'esclusione dei cittadini di Paesi terzi risulta, in ogni caso, ingiustificata. I proprietari da almeno quindici anni di immobili siti nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste hanno, infatti, concorso, anche se privi della cittadinanza italiana o europea, ad alimentare le risorse a disposizione degli enti territoriali pagando tasse e imposte sull'immobile, così come i proprietari residenti da almeno otto anni non solo hanno corrisposto i citati tributi, ma si sono anche radicati nel territorio regionale";

- che "non può tacersi che l'esclusione di cittadini di Paesi terzi potrebbe, in ipotesi, finanche sacrificare i medesimi interessi pubblici perseguiti dalla Regione. Ove, infatti, in una delle zone che il legislatore intende recuperare vi sia un insediamento di stranieri extra UE, la loro esclusione dalla erogazione di agevolazioni per finanziare il recupero degli immobili finirebbe per impedire il meccanismo incentivante e, dunque, andrebbe a riverberarsi negativamente sui medesimi obiettivi ai quali tende la previsione regionale".

- che, "in definitiva, escludere gli stranieri solo in quanto tali, benché essi si trovino nelle medesime condizioni che giustificano l'agevolazione in relazione agli interessi pubblici protetti, si pone in aperto contrasto con l'art. 3 Cost".

Tale declamatoria di incostituzionalità riverbera i suoi effetti anche sull'art. 12 c. 1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022 stante la coincidenza con la norma dichiarata incostituzionale.

Deve, pertanto, accertarsi che il requisito della cittadinanza italiana o UE, previsto all'art. 12 c. 1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022, costituisce discriminazione diretta per gli stranieri extra UE, essendo costoro esclusi dal beneficio in quanto tali, senza che ciò sia obiettivamente giustificato dalla ratio del beneficio (che è quella di agevolare il recupero del patrimonio edilizio e favorire la riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbanistico).

L'art. 12 c. 1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022 dovrà, dunque, essere modificato eliminando il requisito della cittadinanza italiana o UE in modo tale da consentire anche agli stranieri di presentare la domanda per accedere al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati.

Tale modificazione comporterà necessariamente per la Regione Valle d'Aosta l'obbligo di riesaminare le posizioni già definite sulla base della previsione dichiarata discriminatoria.

Va altresì accolta la richiesta di condannare la Regione Valle d'Aosta a pagare all'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ai sensi dell'art. 614 bis Cpc, la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di eliminare il requisito della cittadinanza italiana o UE di cui all'art. 12 c. 1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza, trattandosi di statuizioni che attengono a obblighi di fare infungibili, la cui celere esecuzione riveste particolare importanza stante l'accertata discriminazione.

L'accoglimento della domanda principale assorbe le questioni relative alla domanda di risarcimento del danno, proposta solo in via subordinata.

Il limitato ambito territoriale dell'accertata discriminazione esclude l'opportunità della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale. Si ritiene, invece, opportuno disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'home page del sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta

3. Valutazione del carattere discriminatorio del requisito della residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta da almeno otto anni

L'art. 12 c. 1 lett. A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022 -con disposizione coincidente all'art. 80 L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023- prevede che *"possono ottenere i mutui di cui al presente capo le persone fisiche ... proprietarie degli immobili situati nelle zone di cui all'articolo 79, commi 1 e 2, della l.r. 3/2013, residenti nel territorio regionale da almeno otto anni"*. In alternativa al requisito della residenza protratta, l'accesso al beneficio è consentito a chi sia proprietario da almeno quindici anni di immobili situati nelle zone di cui all'art. 70 c. 1 e 2 L.R. della Valle d'Aosta (art. 12 c. 1 lett. B dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022; art. 80 c. 1 lett. B L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2023).

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 53/2024, ha riconosciuto la compatibilità del requisito della residenza protratta con l'art. 3 Cost., ritenendo non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di valorizzare il radicamento territoriale nell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, tenuto conto:

- che tale agevolazione è un beneficio che non ha incidenza su diritti fondamentali,

essendo finalizzato al recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico e ambientale; si tratta, dunque, di un’*ipotesi ben distinta da quella concernente l’accesso a servizi pubblici abitativi, rispetto alla quale questa Corte ha costantemente escluso che possa operare la condizione della lungo residenza*”;

- che il requisito della lungo residenza non condiziona in via esclusiva l’accesso al beneficio, ma opera quale requisito alternativo a quello della titolarità del diritto di proprietà perdurante da almeno quindici anni;

- che il requisito della lungo residenza non comporta una definitiva e radicale estromissione dalla riduzione del costo del finanziamento, poiché il mutuo agevolato viene erogato in maniera continuativa e, dunque, vi si può accedere via via che maturano o la condizione del radicamento nel territorio o quella alternativa della proprietà risalente nel tempo.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, l’ASGI ha riassunto il giudizio sostenendo che il requisito della residenza protratta -seppur compatibile con l’art. 3 Cost.- contrasterebbe con il diritto di libera circolazione (per i cittadini UE) e con gli obblighi di parità di trattamento previsti nelle Direttive UE; in quest’ottica ha chiesto al Tribunale di disporre rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE.

Ritiene il Tribunale che le argomentazioni dell’ASGI debbano essere disattese, tenuto conto che, come più volte affermato dalla CGUE, una misura nazionale che restringe la libera circolazione ovvero limita la parità di trattamento può essere ammessa a condizione che sia obiettivamente giustificata, cioè idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedente rispetto a quanto necessario per il suo raggiungimento. Tali aspetti, nel caso di specie, risultano rispettati, tenuto conto che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 53/2024, il requisito della lungo residenza:

- valorizza la posizione di chi rispetto al territorio già vanta un legame duraturo, il che è coerente rispetto alla ratio del beneficio in analisi, che non soddisfa un bisogno primario delle persone, ma persegue l’obiettivo del recupero di alcuni ambiti del territorio regionale;

- *“non condiziona in via esclusiva l’accesso al beneficio, sì da riverberarsi negativamente sulla stessa libertà di circolazione, bensì opera quale requisito alternativo rispetto a quello ... della titolarità del diritto di proprietà perdurante da almeno quindici anni”*.

Vero è, come affermato dall’ASGI che *“la sussistenza di un canale alternativo di accesso al beneficio (la proprietà quinquennale della casa) ha solo l’effetto di ridurre, ma*

non certo di annullare l'effetto di limitazione della libertà di circolazione" (cfr. ric. ex art. 297 Cpc p. 8), ma ciò non consente di ritenere il requisito della lunga residenza eccedente rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa regionale.

Va, dunque, escluso che il requisito della residenza protratta per l'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati integri una discriminazione vietata, trattandosi di un requisito proporzionato e coerente con l'agevolazione prevista dalla L.R. della Valle d'Aosta n. 3/2013 nell'erogazione dei mutui per la riqualificazione di fabbricati.

4. L'esito della vertenza (due requisiti su tre sono stati ritenuti discriminatori) giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. I restanti 2/3 vengono posti a carico della Regione Valle d'Aosta e liquidati in dispositivo con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminato di complessità media.

PQM

Definitivamente pronunciando,

Respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

Accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e per essa dalla sua Giunta regionale, consistente nell'aver emanato la deliberazione n. 531 del 9/05/2022, nella parte in cui, nell'allegato B all'art. 12 c. 1, è stato previsto il requisito della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea quale condizione per accedere ai mutui agevolati per il recupero di fabbricati;

Ordina alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e per essa alla Giunta Regionale di modificare la deliberazione in questione (allegato B), eliminando il requisito della cittadinanza italiana o UE e indicando che è consentito anche agli stranieri presentare la domanda per accedere al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, fissando un nuovo termine per la presentazione delle relative domande;

Condanna la Regione Autonoma della Valle d'Aosta a pagare all'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ai sensi dell'art. 614 bis Cpc, la somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di eliminare il requisito della cittadinanza italiana o UE di cui all'art. 12 c. 1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9/05/2022, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;

Ordina la pubblicazione della presente ordinanza, a cura e spese della resistente, sull'home page del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Rigetta la domanda di accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e per essa dalla sua Giunta regionale, consistente nell'aver emanato la deliberazione n. 531 del 9/05/2022, nella parte in cui, nell'allegato B all'art. 12 c. 1 lett. A, è stato previsto il requisito della residenza da almeno otto anni nella Regione Valle d'Aosta quale condizione per accedere ai mutui agevolati per il recupero di fabbricati;

Condanna la Regione Valle d'Aosta a rimborsare all'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione i 2/3 delle spese di lite che liquida in € 7.240,00 per compensi e € 190,67 per spese (2/3 Cu e marca), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge; il restante terzo delle spese viene compensato tra le parti.

Torino, 30/12/2024.

dr.ssa
Il Giudice